

Sez. 3, Sentenza n. 14451 del 24/03/2004 (Ud. 20/02/2004 n.00323) Rv. 228534

Presidente: Papadia U. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Degli Atti. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib.Lecce, 13 novembre 2002).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 20.02.2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 323
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 21702/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nome cognome, n. a Guagnano il -----, res. in -----;

avverso la sentenza in data 13.11.2002 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con la quale venne condannato alla pena di euro 350,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 21, co. 1[^] lett. r), e 30 lett. h) della L. n. 157/92;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione;

Udito il difensore, Avv. Domenico Lombardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine dichiararsi la prescrizione del reato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lecce ha affermato la colpevolezza del Degli Atti in ordine al reato ascrittogli per avere esercitato la caccia con l'ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico vietato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione degli art. 21, co. 1[^] lett. r), e 30 lett. h) della L. n. 157/92, deducendo che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la fattispecie criminosa di cui alla contestazione è integrata dal mero uso di un mezzo di richiamo acustico elettromagnetico, in quanto il reato, stante l'uso della particola congiuntiva "e" nell'art.21, primo comma lett. r), della L. n. 157/92 richiede, oltre al citato richiamo, la contestuale presenza di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (22.1.2000), invero, è interamente decorso il termine di tre anni di cui agli art. 157 n. 6 e 160 c.p., di talché in data 22.1.2003 si è verificata la prescrizione del reato.

Va anche rilevato che non sussistono ragioni di inammissibilità dell'impugnazione, stante la puntuale deduzione di una violazione di legge, non manifestamente infondata, da parte del ricorrente, ne', peraltro, le condizioni per la emissione di una pronuncia di proscioglimento dello imputato con formula ampia, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p..

Su tale ultimo punto, deve essere, peraltro, osservato, in relazione alla violazione di legge

denunziata dall'imputato nel motivo di ricorso, che la particella congiuntiva nella previsione della fattispecie criminosa, di cui all'art. 21, comma primo lett. r) della L. n. 157/92, è utilizzata dal legislatore quale collegamento tra le due distinte categorie alternative dell'uso a fini di richiamo di uccelli vivi "accecati", "mutilati", "legati per le ali", e quella dell'uso dei vari mezzi di richiamo acustico "a funzionamento meccanico", "elettromagnetico" elettromeccanico", ciascuno dei quali è separato dalla particella disgiuntiva e costituisce da solo un mezzo di richiamo vietato.

Risulta evidente, infatti, la mancanza di senso logico della previsione di un uso contestuale di mezzi acustici di richiamo e dell'uso con lo stesso fine di richiami vivi.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, del 20 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004